



TRIBUNALE DI SIENA
Ufficio Procedure Concorsuali

**Adempimenti relativi all'IVA in chiusura della procedura concorsuale
(ottobre 2026)**

I giudici delegati alle procedure concorsuali ritengono necessario integrare le linee guida per la gestione delle procedure di liquidazione giudiziale e delle procedure concorsuali, chiarendo alcuni aspetti relativi agli adempimenti relativi all'IVA in chiusura di procedura, con particolare riferimento alla gestione dei crediti IVA.

Alla conclusione delle operazioni di liquidazione, residuerà un credito IVA maturato con l'emissione delle fatture da parte dei professionisti e altri collaboratori per prestazioni rese nel corso della procedura e, in ogni caso, il credito IVA maturato a seguito dell'emissione della fattura da parte del curatore per il proprio compenso.

Preliminarmente, si ricorda che occorre tenere distinta la posizione IVA maturata **dopo** l'apertura della procedura da quella relativa al periodo anteriore: solo il credito IVA post-apertura può essere chiesto a rimborso o utilizzato in compensazione secondo le disposizioni vigenti. La compensazione orizzontale va riferita, in linea generale, a debiti tributari e contributivi della procedura sorti anch'essi dopo l'apertura, nel rispetto della regola dell'omogeneità temporale e degli ulteriori limiti, visti e adempimenti applicabili. Non è quindi possibile utilizzare il credito post-apertura per estinguere debiti anteriori all'apertura.

Se il credito non è già stato rimborsato nel corso della procedura, oppure l'IVA a credito non è stata portata in compensazione con le ritenute da versare (tenendo presenti le disposizioni vigenti in materia di limiti, visto di conformità, ecc.: art. 10 D.L. 78/2009, conv. in l. 102/2009 e disposizioni attuative), il curatore deve valutare la modalità di realizzo del credito più conveniente per la procedura, considerando l'utilizzo in compensazione, ove consentito, il rimborso, la cessione e l'assegnazione ai creditori.

Il curatore deve trasmettere telematicamente, secondo gli ordinari termini, la dichiarazione IVA relativa all'anno di chiusura della procedura di liquidazione giudiziale (o della procedura fallimentare,

secondo la disciplina applicabile), comprendente le operazioni effettuate dal 1° gennaio dell'anno di conclusione fino alla data di chiusura o, se anteriore, fino alla chiusura della partita IVA.

Il curatore può presentare la dichiarazione di cessazione IVA e chiedere il **rimborso** anche prima della chiusura formale della procedura, quando siano ultimate tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA della fase liquidatoria. Il presupposto non è il decreto di chiusura, ma l'effettiva ultimazione delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta. L'art. 30 del D.P.R. n. 633/1972 disciplina i presupposti del rimborso; l'art. 74-bis del medesimo decreto contiene la disciplina speciale degli adempimenti delle procedure concorsuali. Le circolari ministeriali n. 3 del 28 gennaio 1992, n. 19-VI-12-1319 dell'11 agosto 1993 e la risoluzione n. VI-12-2395 del 29 luglio 1994 hanno chiarito vari aspetti e, in particolare, che la dichiarazione di cessazione può essere presentata anche prima dell'inclusione della notula del curatore tra le operazioni passive rilevanti ai fini IVA, non essendo ancora ultimata la relativa prestazione professionale.

Il rimborso, tuttavia, può richiedere tempi considerevoli, con aumento dei costi di gestione e rischio di prolungamento della procedura con aumento dei costi di gestione della procedura ed esposizione al rischio di azioni conseguenti all'eccessiva durata della procedura (legge Pinto).

È dunque auspicabile che il curatore valuti le seguenti possibilità:

- **compensazione orizzontale** ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 (caso tipico: compensazione con ritenute fiscali operate dalla Procedura). Il credito deve risultare dalla dichiarazione IVA o dal modello TR; quest'ultimo è utilizzabile solo se ricorrono il presupposto per la richiesta infrannuale previsto dall'art. 38-bis e gli ulteriori requisiti applicabili. Per l'utilizzo oltre la soglia annua vigente di 5.000 euro occorre il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa prevista dalla legge, se applicabile. La compensazione può essere effettuata, secondo le regole vigenti, decorsi dieci giorni dalla presentazione della dichiarazione o del modello TR. Non è quindi necessario attendere automaticamente la dichiarazione annuale successiva, ma devono essere verificati periodo di riferimento, maturazione del credito e presupposti del modello TR.

- **ripartizione ai sensi dell'art. 232, c. 3, CCII** (art. 117, c. 3, L.F.) del credito IVA nel rispetto delle cause di prelazione e col consenso dei creditori. Il curatore può indicare nel riparto finale il credito nei confronti dell'erario, anche come integrazione della somma eventualmente già prevista per il riparto. Il curatore nell'anno successivo invierà, contestualmente alla dichiarazione IVA a rimborso, il provvedimento di esecutività del riparto finale da cui si evince l'assegnazione del credito e l'Agenzia delle Entrate, terminata positivamente l'istruttoria, erogherà il rimborso ai creditori aventi diritto.

- **cessione del credito a terzi o a società specializzate**, ai sensi dell'art. 215 CCII (art 106 l.f.), previa approvazione da parte del comitato dei creditori. La convenienza dipende dall'importo, dalla documentazione, dai tempi di rimborso e dal rischio di recupero; per crediti di importo contenuto la cessione può non risultare economicamente conveniente o non trovare acquirenti.
- nei casi di crediti di esigua entità, **abbandono o rinuncia al credito** come estrema soluzione, previa motivazione analitica della manifesta non convenienza, delle autorizzazioni necessarie e della natura del credito (art. 213, comma 2, CCII e art. 104 c. 8 LF).

Le presenti istruzioni sono pubblicate sul sito del Tribunale di Siena e trasmesse al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Siena e al Consiglio dell'ordine dei commercialisti di Siena, con preghiera di diffusione agli iscritti.

LA GIUDICE DELEGATA
dr.ssa Marta Dell'Unto

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
dott. Gianmarco Marinai

 MARINAI
GIANMARCO
06.10.2026
12:59:14
GMT+02:00